SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 300**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Ministero dell'ambiente

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 marzo 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 3° centenario della fondazione dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1992 di francobolli celebrativi del 3° centenario della fondazione dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1859 del 4 febbraio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo del 3° centenario della fondazione dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce due episodi della vita di S. Lucia Filippini, fondatrice dell'Istituto, tratti dalla decorazione della cripta del Duomo, dedicato a Santa Margherita, in Montefiascone.

Sul francobollo figura la scritta «3° CENTENARIO FONDAZIONE ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 225

92A5996

DECRETO 7 aprile 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1992 di francobolli celebrativi ed interi postali dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1861 del 25 febbraio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 25,4; formato stampa: mm 26 × 21,4; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colori: quadricromia; tiratura: cento milioni di esemplari; foglio: cento esemplari.

La vignetta riproduce una veduta della sede dell'Esposizione «Genova '92».

Sul francobollo sono riportati in logo della manifestazione e la scritta «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA TEMATICA 18-27 SETTEMBRE 1992», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 226

92A5997

La vignetta riproduce una medaglia con il ritratto di Lorenzo il Magnifico e la legenda «PERCHÉ LO ESEMPIO AL POPOL MOLTO VALE - LORENZO DE' MEDICI».

Completa il francobollo la scritta «1449-1492», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 213

92A5998

DECRETO 17 giugno 1992.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, nel V centenario della morte.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1992, fra l'altro, di un francobollo commemorativo di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, nel V centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1865 del 5 maggio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo commemorativo di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, nel V centenario della morte, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

DECRETO 31 ottobre 1992.

Soppressione del servizio di postacelere urbano.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 luglio 1987, n. 563, con cui veniva istituito il servizio di postacelere urbana;

Considerati i problemi organizzativi ed economici posti dalla esecuzione di tale servizio;

Considerato altresì che tale servizio sotto il punto di vista organizzativo e tariffario non si distingue dal servizio espressi città per città;

Ritenuto quindi necessario per l'Amministrazione delle poste, al fine di offrire all'utenza una gamma di servizi meglio definita e di conseguire una migliore utilizzazione delle risorse, di provvedere alla soppressione del servizio di postacelere urbana;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza n. 1868 del 2 giugno 1992;

Decreta:

Il servizio postacelere urbana, istituito con decreto ministeriale n. 563 del 28 luglio 1987, è soppresso e cesserà la propria attività entro trenta giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il Ministro: PAGANI

92A5999

DECRETO 4 dicembre 1992.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza, per il traffico in uscita dall'Italia, degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.681,40 (milleseicentottantuno e quaranta centesimi).

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 23 dicembre 1991, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1992
Registro n. 36 Poste, foglio n. 130

92A6000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnocasa sarda», in Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1981 con il quale la società cooperativa «Tecnocasa sarda», con sede in Sassari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuliano Cabras ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, e i reiterati solleciti, il predetto commissario liquidatore non ha provveduto a depositare presso la cancelleria del tribunale di Sassari l'accettazione della carica di che trattasi, ne ha mai relazionato sullo stato della procedura di liquidazione;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il rag. Manicone Domenico Antonio, nato a Sassari il 13 agosto 1957, ed ivi residente, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnocasa sarda», con sede in Sassari, già sciolta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1981 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in sostituzione dell'avv. Giuliano Cabras.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6001

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa artigianale San Vincenzo - Soc. coop. a r.l.», in Pietrabbondante, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 17 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa artigianale San Vincenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pietrabbondante (Isernia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa artigianale San Vincenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pietrabbondante (Isernia), costituita per rogito notaio Michele Conti, repertorio n. 24156 in data 14 marzo 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Di Salvo, residente in piazza V. Cuoco, 2, 86100 Campobasso, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6022

DECRETO 30 novembre 1992.

Annullamento del decreto ministeriale 10 giugno 1992 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», in Crotone, e conferma del commissario liquidatore nominato con decreto ministeriale 5 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992 con il quale la società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», con sede in Crotone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Carlo Porcino è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1992 con cui detta società cooperativa veniva nuovamente sciolta ai sensi della citata norma del codice civile ed il rag. Cervadoro Gregorio ne veniva nominato commissario liquidatore;

Considerata che l'emanazione del decreto ministeriale 10 giugno 1992 è intervenuta per mero errore materiale;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 10 giugno 1992 è dichiarato nullo.

Art. 2.

Il dott. Carlo Porcino è confermato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi sanitari a r.l.», con sede in Crotone.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6002

DECRETO 30 novembre 1992.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Trinità», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'U.P.L.M.O. di Cosenza, la società cooperativa edilizia «La Trinità», con sede in Cosenza risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e le definizioni delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Trinità» con sede in Cosenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Luigi Palermo, nato a Carolei (Cosenza), il 23 novembre 1926, e residente a Cosenza, via D. Frugiuele, 4, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6023

DECRETO 3 dicembre 1992.

Approvazione della deliberazione n. 176 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 31 luglio 1992 concernente miglioramenti ai trattamenti pensionistici corrisposti dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e l'assistenza ai giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b)*, dello statuto dell'INPGI sopra citato, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto, sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Visti i decreti ministeriali 27 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1989) e 30 gennaio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991) con i quali sono stati approvati alcuni miglioramenti alle pensioni erogate dall'Istituto;

Vista la deliberazione n. 176 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 31 luglio 1992, con la quale, a completamento di quanto già disposto con i predetti decreti, si rivalutano con effetto dal 1° gennaio 1992, i trattamenti di pensione liquidati dall'Istituto anteriormente a tale data e si dispone la riapertura dei termini per esercitare la facoltà di costituire una rendita vitalizia prevista dall'art. 17 del Regolamento delle prestazioni;

Considerato che gli oneri afferenti alla predetta rivalutazione delle pensioni, valutati in circa 36 miliardi di lire per l'anno 1992, non alterano, anche sulla base di una proiezione decennale, le condizioni di equilibrio della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto medesimo, come stabilito dall'art. 5, ultimo comma, del decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello Statuto sopra richiamato;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 176 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 31 luglio 1992.

La predetta deliberazione costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Atto n. 176.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 12 e 25 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione consiliare 8 novembre 1977, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978, concernente l'istituzione della pensione non contributiva;

Visto il comma *b)* dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di pensionamento anticipato dei giornalisti;

Visto che la legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'art. 4 prevede che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti possono essere rivalutate con provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni;

Visto che l'Istituto con le deliberazioni consiliari n. 62 del 19 maggio 1989, approvata con decreto ministeriale 27 maggio 1989, n. 115 e n. 116 del 26 luglio 1990, approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1991, in materia di miglioramenti pensionistici, ha solo parzialmente riadeguato il valore delle pensioni;

Vista la delibera consiliare del 17 maggio 1978, approvata con decreto ministeriale 27 giugno 1978, concernente l'integrazione dell'art. 17 del regolamento INPGI in materia di riscatto di periodi contributivi coperti presso altri enti;

Avvertita l'esigenza di assumere provvedimenti atti a colmare definitivamente la perdita a livello individuale subita dalle pensioni per effetto della perequazione stabilita per legge;

Visto che ai sensi dell'art. 5 del regolamento INPGI la gestione invalidità, vecchiaia, e superstiti è finanziata col metodo tecnico della ripartizione annuale delle rate di pensione ed è dotata di una riserva di garanzia di importo non inferiore a due annualità delle pensioni in corso di godimento ad ogni chiusura di esercizio;

Visto che la relazione tecnico-attuariale sull'evoluzione della gestione I.V.S. nel periodo 1992-2001 evidenzia il necessario equilibrio della gestione per tutto il periodo in osservazione, anche nell'ipotesi che le pensioni in vigore al 31 dicembre 1991 siano ricostruite applicando dal 1° gennaio 1977 (o dalla data di liquidazione, se posteriore) il criterio di adeguamento collegato alla dinamica retributiva con una maggiorazione minima di L. 200.000 mensili;

Considerato che la spesa prevista, valutabile in circa 36 miliardi di lire, trova la necessaria copertura finanziaria negli avanzi di gestione;

Udito il parere della commissione previdenza e contributi;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

a) tutte le pensioni in essere al 31 dicembre 1991 sono rivalutate, avuto riguardo alla data della loro decorrenza, secondo le variazioni intervenute negli indici delle retribuzioni minime contrattuali del redattore ordinario intervenute nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1991.

L'eventuale differenza tra gli importi dei trattamenti così determinati e quelli in pagamento al 31 dicembre 1991 sono portati in aumento delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1992;

b) ai trattamenti di cui agli articoli 4, 6, 8 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni ed integrazioni, viene comunque assicurato un incremento lordo annuo pari a L. 2.800.000;

c) agli iscritti che possano far valere più di quindici anni di contributi effettivamente versati all'Istituto sul minimo di redattore ordinario è consentito, entro il termine di due anni dalla data di approvazione della presente delibera, di esercitare la facoltà di costituire una rendita vitalizia ai sensi del comma 9 e seguenti dall'art. 17 del vigente regolamento.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, 31 luglio 1992

Il presidente: SCARLATA

92A6003

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Variazione dei contenuti dichiarati di alcune marche di sigarette estere di provenienza CEE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 per la marca estera di sigarette «Camel Filter»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina
Camel Filter (ast.)	1,00
Camel Filter (cart.)	1,00
Camel Filter (ast. da 10)	1,00

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 370

92A6004

DECRETO 30 novembre 1992.

Elevazione del limite di importo al di sotto del quale non si procede a verificare sulle relative matrici le vincite al lotto pagate direttamente dai ricevitori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 48, secondo comma, del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, che fissa il limite di importo al di sotto del quale non si procede a verificare sulle relative matrici le vincite al lotto pagate direttamente dai ricevitori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1986, n. 141, che ha sostituito il sopra citato secondo comma, elevando a L. 30.000 il suddetto limite e dando facoltà al Ministro delle finanze di modificarlo in seguito con proprio decreto;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il valore in questione;

Decreta:

Il limite di cui al secondo comma dell'art. 48 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1986, n. 141, è elevato da L. 30.000 a L. 100.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6018

DECRETO 21 dicembre 1992.

Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, comma 1, dello stesso decreto, che, tra l'altro stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Considerato che è opportuno individuare le categorie di contribuenti e di prestazioni da esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al citato comma 1 dell'art. 12, con riferimento all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Considerato che il cennato comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991 prevede che rimanga ferma — fino all'entrata in vigore degli emanandi decreti di esonero — l'esclusione dall'obbligo di documentazione per i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto che determinate categorie di contribuenti per i particolari sistemi di gestione contabile adottati, offrono garanzie di affidabilità;

Considerato che per determinate categorie di prestazioni i corrispettivi vengono percepiti attraverso tecniche contabili che non danno luogo a materiali rapporti con la clientela e che in tali casi si presenta di estrema difficoltà l'adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel primo comma dell'art. 12 della citata legge n. 413;

Ritenuto che l'esonero dall'obbligo di certificazione debba essere concesso a coloro che compiono le operazioni esenti di cui all'art. 10, elencate nell'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto di confermare l'art. 1, comma 2, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, che già dispone la non applicazione dell'obbligo di certificazione per le vendite di giornali quotidiani, di periodici, dei supporti integrativi, nonché di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate:

1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

2) spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981. Attività diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali l'imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972, valevole anche per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi e prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale;

5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;

8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;

9) prestazioni rese da fumisti nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente;

13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

14) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato, sulla base di una determinazione automatica, mediante apparecchiature funzionanti a gettone, moneta, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche e strumenti similari;

15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni proloco, contemplate dall'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;

19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;

20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza o vendite a domicilio;

21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione indicato nell'art. 1 del presente decreto, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

decreto ministeriale 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;

decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6016

DECRETO 21 dicembre 1992.

Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione — a mezzo ricevuta o scontrino fiscale anche manuale o prestampato a tagli fissi — dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visti il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, il decreto ministeriale 2 luglio 1980, i decreti ministeriali 18 settembre 1981 e il decreto ministeriale 28 gennaio 1983, emanati in forza del richiamato art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che attribuisce al Ministro delle finanze — sentite le competenti commissioni parlamentari — la facoltà di emanare apposito provvedimento che consenta

l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa, nonché di introdurre limitazioni a tale esercizio rispetto a talune attività;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1992, che hanno determinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della richiamata legge n. 413/1991;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti obbligati

Sono assoggettati alla disciplina della ricevuta fiscale i soggetti e le operazioni indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

Sono assoggettati alla disciplina dello scontrino fiscale i soggetti e le operazioni indicati nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e nei relativi decreti di attuazione.

Le operazioni imponibili, per le quali non sussista l'obbligo della fatturazione se non a richiesta del cliente, non rientranti fra le operazioni previste dalle leggi n. 249 del 1976 e n. 18 del 1983, e relativi decreti di attuazione, sono assoggettate, se prestazioni di servizi, alla disciplina della ricevuta fiscale, se cessioni di beni, a quella dello scontrino fiscale.

I soggetti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, per i quali non è consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale a termine del successivo art. 2, possono utilizzare la ricevuta fiscale o lo scontrino manuale limitatamente ad un periodo di centoventi giorni a partire dalla data dell'ordinativo degli apparecchi misuratori fiscali, purché detto ordinativo risulti effettuato entro il 31 dicembre 1992.

Art. 2.
Opzione per il rilascio della ricevuta fiscale

Per i soggetti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale è ammesso l'esercizio dell'opzione utile al rilascio della ricevuta fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

Tuttavia, l'opzione non è consentita per le seguenti attività svolte da soggetti d'imposta che nel corso dell'anno solare precedente abbiano effettuato un numero di operazioni superiore a cinquemila ovvero che, in caso di inizio di attività, indichino nella dichiarazione, da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono di superare tale numero, rapportato ad anno:

1) cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico e in spacci interni;

2) operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;

3) somministrazioni di alimenti e bevande negli esercizi di cui alla lettera *b)* dell'art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Per i soggetti per i quali l'obbligo di documentazione inizia a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si fa riferimento al numero delle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 403.

Art. 3.
Opzione per il rilascio dello scontrino fiscale

I soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale possono certificare le operazioni, da essi effettuate, con il rilascio dello scontrino fiscale, osservandone la relativa disciplina, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione.

È comunque esclusa la facoltà di opzione e rimane quindi l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale con l'osservanza della relativa disciplina per le seguenti operazioni:

1) prestazioni di servizio rese nell'esercizio di imprese a domicilio o nell'abitazione dei clienti;

2) prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo di emissione della fattura.

Art. 4.
Opzione per i soggetti che esercitano attività congiunte

I contribuenti che effettuano negli stessi locali d'impresa attività promiscue soggette all'obbligo di rilascio sia dello scontrino fiscale che della ricevuta fiscale, possono certificare i corrispettivi di tutte le operazioni per mezzo di un unico documento fiscale, senza che operino le esclusioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.
Regolamentazione della opzione

L'opzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio attività ed ha effetto, fino a quando non sia revocata, rispettivamente, dal 1° gennaio ovvero dalla data di inizio dell'attività.

La revoca deve essere comunicata per iscritto entro il 10 gennaio al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e riprodotta nella dichiarazione annuale ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata.

Art. 6.
Opzioni limitate nel tempo in occasione di fiere o mostre

I soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto possono, in occasione di mostre o manifestazioni fieristiche, optare, limitatamente alle operazioni ivi effettuate, per la ricevuta fiscale o per lo scontrino fiscale.

L'opzione deve essere previamente comunicata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7.

Scontrino fiscale

Ai fini dei precedenti articoli, per scontrino fiscale si intende quello emesso dagli appositi apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1992.

Art. 8.

Scontrino manuale o prestampato a tagli fissi

Per le operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*), della legge 28 marzo 1991, n. 112, è ammesso il rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre categorie merceologiche e che sia consentita l'opzione di cui all'art. 2.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A6017

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 1992.

Integrazione dell'elenco degli aeroporti doganali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C., alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 27 maggio 1988) con cui si è provveduto alla designazione degli aeroporti doganali ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché il decreto interministeriale 9 luglio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1990) con cui è stato integrato l'elenco degli aeroporti doganali;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nel suddetto decreto 9 luglio 1990 con gli aeroporti di Pescara e Firenze (note n. 1008 del 28 febbraio 1992 e n. 714/I/SD del 13 luglio 1992 del Ministero delle finanze);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vengono designati quali aeroporti doganali ad integrazione di quelli di cui al decreto interministeriale 9 luglio 1990 i seguenti aeroporti:

AEROPORTI DOGANALI

Località	Aeroporto	Dogana	Circoscrizione doganale
Pescara	Liberi di Pescara	Pescara	Pescara
Firenze	Firenze	Firenze	Firenze

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro delle finanze
GORIA

92A5995

DECRETO 9 dicembre 1992.

Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 2, comma 2, di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero di autorizzazioni su base provinciale, per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è dato dalla relazione $n = v/2.400$ in cui:

n = numero agenzie;

v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

Art. 2.

1. Nelle province in cui, in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già operanti sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alla licenza di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire comunque la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero in caso di cessione di azienda per atto *inter vivos* o *mortis causa*, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Nelle province in cui il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, risultasse inferiore rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente decreto, verranno rilasciate a cura delle province medesime un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già operanti ed il numero di autorizzazioni programmate.

Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo criteri e modalità che le province, nel rispetto del presente decreto, indicheranno con proprio regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A6019

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992.

Attuazione del disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi per il riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità di prodotti agricoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *d);*

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Viste le delibere del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 2 agosto 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992 (allegato *C1*, lettera *d);*

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. Il procedimento amministrativo relativo all'attuazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 2, lettera *d),* e successiva legge 2 agosto 1991, n. 201, art. 1, è definito secondo criteri di priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo:

progetti atti a realizzare programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari individuati con denominazione di origine o con marchi collettivi, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

programmi predisposti dalle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per l'individuazione dei parametri produttivi, per la certificazione ed il riconoscimento dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli;

iniziative di sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altre istituzioni operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

iniziative di salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica.

3. I progetti devono essere coerenti con la regolamentazione comunitaria dei mercati settoriali e vengono selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche:

attitudine a porre in sintonia operativa le categorie professionali alla base della produzione, attuando la relativa «filiera produttiva»;

delle specifiche modalità di controllo delle tecniche di produzione della materia prima e delle tecniche successive di trasformazione con le modalità e caratteristiche previste e nelle quantità stabilite nei disciplinari di produzione in sintonia con la domanda/offerta;

presentazione di un piano gestionale che favorisca azioni idonee ad imprimere il massimo efficientismo operativo e tecnico per una migliore produzione ed una più estesa informazione sui prodotti a denominazione di origine;

previsione del potenziamento degli organismi interprofessionali volti ad espletare efficacemente i controlli e la vigilanza affinché nell'ambito della filiera produttiva siano scrupolosamente osservati i parametri produttivi;

previsione di azioni volte a consolidare il processo di responsabilizzazione delle categorie professionali, intese a superare la tendenza deteriore ad alimentare conflittualità per assumere il concetto di sinergia operativa, finalizzato al conseguimento della valorizzazione del prodotto a denominazione d'origine nell'ambito delle categorie;

previsione, nei settori dove non risulta ancora esistente una regolamentazione normativa delle denominazioni di origine, del concetto di qualità ancorato al livello produttivo, alle quote interprofessionali ed alla organizzazione di produzione;

azioni di salvaguardia contro il plagio e sleale concorrenza, difesa giuridica e legale delle denominazioni di origine;

priorità, nella concessione di contributi, agli enti che non abbiano mai avuto finanziamenti, ovvero a quelli che abbiano realizzato puntualmente i programmi finanziati precedentemente.

4. All'istruttoria dei programmi si procederà tenendo anche conto della data di presentazione delle domande.

Art. 2.

Tempi di presentazione della domanda

1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.

2. L'amministrazione potrà prendere in considerazione domande pervenute oltre i termini fissati nel caso che esistano i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.

Art. 3.

Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi

1. Gli enti richiedenti l'erogazione dei contributi dovranno possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) enti pubblici:

inserimento nell'area agro-alimentare;
struttura consortile non avente scopo di lucro;

b) enti privati:

inserimento nell'area agro-alimentare;
struttura consortile non avente scopo di lucro;
organi consortili che assicurino la equa rappresentatività di tutte le categorie professionali;
oggetto consortile congruente con le finalità di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari;
solidità della struttura consortile che assicuri il puntuale espletamento dei controlli e della vigilanza ad essa demandati.

Art. 4.

Percentuali di contributo da erogare

1. Le percentuali massime di contributo che possono essere erogate sui programmi presentati dagli organismi di cui all'art. 3 sono le seguenti:

enti con personalità giuridica privata senza fini di lucro: fino al 90%;
cooperative, associazioni produttori e loro unioni riconosciute: fino all'80%;
enti o associazioni non riconosciute e similari senza fine di lucro: fino all'80%.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, con le seguenti modalità:

nelle domande devono essere indicati tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e l'eventuale denominazione della banca presso la quale effettuare gli accrediti;
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente;
deve essere indicato quale è lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario e la misura dello stesso;

devono essere indicate, inoltre, quali altre attività sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura;

alla domanda di contributo dovrà essere allegata una relazione relativa al programma da svolgere nonché un dettagliato preventivo di spesa per ogni singola voce.

2. Alla domanda, ove non sia già in possesso dell'amministrazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) atto costitutivo;

2) statuto;

3) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

4) struttura organizzativa;

5) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

6) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare da quale ente ed in che misura;

7) presentazione della documentazione specificamente prevista dalla vigente normativa (certificazione antimafia, certificato di vigenza del tribunale, etc.).

3. La suddetta documentazione dovrà essere presentata dagli enti interessati in duplice copia.

Art. 6.
Modalità di erogazione dei contributi

1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, pari ad un massimo del 30%, previa presentazione da parte degli enti interessati di idonea garanzia fidejussoria.

2. L'istruzione per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione.

Art. 7.
Norme transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande così come previsto dall'art. 5 del presente decreto.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

Art. 8.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6020

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 4 dicembre 1992.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;

Visto il proprio decreto con il quale è stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiché ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;

Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera *f)*, della medesima legge;

Considerata la necessità che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;

Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantità limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni;

Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale è necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati;

Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della

procedura amministrativa prevista della legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si può provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le seguenti attività:

a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta;

b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio;

g) la modificazione del regime delle acque;

h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alla attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali;

i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;

m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;

n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.

Art. 2.

Fatti salvi gli usi civici delle collettività locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica;

b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamità naturali, nonché tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilità delle opere di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le opere di bonifica agraria;

d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali;

e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti.

Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente è consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonché l'esercizio di discariche autorizzate. È altresì consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5945

ORDINANZA 4 dicembre 1992.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;

Visto il proprio decreto con il quale è stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiché ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;

Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera *f)*, della medesima legge;

Considerata la necessità che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;

Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantità limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni;

Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale è necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati;

Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si può provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le seguenti attività:

a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta;

b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio;

g) la modificazione del regime delle acque;

h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alla attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali;

i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;

m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;

n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.

Art. 2.

Fatti salvi gli usi civici delle collettività locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica;

b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamità naturali, nonché tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilità delle opere di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le opere di bonifica agraria;

d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali;

e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti.

Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente è consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonché l'esercizio di discariche autorizzate. È altresì consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5946

ORDINANZA 4 dicembre 1992.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;

Visto il proprio decreto con il quale è stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiché ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;

Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera *f)*, della medesima legge;

Considerata la necessità che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;

Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantità limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni;

Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale è necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati;

Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista della legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si può provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le seguenti attività:

a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta;

b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello

autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio;

g) la modificazione del regime delle acque;

h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alla attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali;

i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;

m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;

n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.

Art. 2.

Fatti salvi gli usi civici delle collettività locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica;

b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamità naturali, nonché tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilità delle opere di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le opere di bonifica agraria;

d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali;

e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti.

Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente è consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonché l'esercizio di discariche autorizzate. È altresì consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5947

ORDINANZA 4 dicembre 1992.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;

Visto il proprio decreto con il quale è stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiché ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;

Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera *f)*, della medesima legge;

Considerata la necessità che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;

Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantità limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni;

Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale è necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati;

Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si può provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le seguenti attività:

a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta;

b) la cattura l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio;

g) la modificazione del regime delle acque;

h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alla attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali;

i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;

m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;

n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.

Art. 2.

Fatti salvi gli usi civici delle collettività locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica;

b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamità naturali, nonché tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilità delle opere di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le opere di bonifica agraria;

d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali;

e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti.

Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente è consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonché l'esercizio di discariche autorizzate. È altresì consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5948

ORDINANZA 4 dicembre 1992.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;

Visto il proprio decreto con il quale è stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio ai sensi del citato art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiché ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;

Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera *f*), della medesima legge;

Considerata la necessità che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;

Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantità limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazione ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni;

Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale è necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati;

Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista della legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si può provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono vietate le seguenti attività:

a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta;

b) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette;

d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio;

g) la modificazione del regime delle acque;

h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali;

i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;

m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;

n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.

Art. 2.

Fatti salvi gli usi civici delle collettività locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica;

b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamità naturali, nonché tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilità delle opere di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le opere di bonifica agraria;

d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali:

e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti.

Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente è consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonché l'esercizio di discariche autorizzate. È altresì consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel vigente art. 47, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio è aggiunto il sottoelencato insegnamento complementare:

74 Marketing.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 2 luglio 1992

Il rettore: SCHMID

92A6007

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle Università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in giornalismo;

Visto il decreto rettorale del 5 aprile 1991 di istituzione della scuola diretta a fini speciali in storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni di massa;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero in data 5 marzo 1992, dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1992 e del senato accademico in data 12 marzo 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle dichiarazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992 che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 621 a 627, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali in storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni di massa vengono soppressi.

Art. 2.

Nell'art. 571, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Genova, viene soppressa la voce «19) in storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni di massa».

Art. 3.

L'art. 63 viene così modificato:

La facoltà di magistero conferisce:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in scienze dell'educazione;

la laurea in lingue e letterature straniere (europee);

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole;

il diploma universitario in giornalismo.

Art. 4.

Dopo l'art. 67 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi al:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO

Art. 68. — Presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Genova è istituito il corso di diploma universitario in giornalismo.

Il corso di studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti e la loro eventuale selezione sono determinati dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in giornalismo, con la specificazione del diploma universitario seguito.

Art. 69 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base, e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno 850 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Art. 70 (*Biennio di formazione di base*). — Nel corso del primo biennio il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno 500 ore, che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) Area comunicativa:

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

2) Area scientifico-tecnologica:

informatica generale;
sistemi e tecnologie della comunicazione.

3) Area giuridica:

diritto pubblico;
diritto privato.

4) Area economia:

economia politica;
politica economica.

5) Area psicologica:

psicologia dei processi cognitivi;
psicologia sociale.

6) Area sociologica:

sociologia.

7) Area storica:

storia contemporanea;
storia economica e sociale dell'età contemporanea.

8) Area linguistico comunicativa:

sociolinguistica;
sociologia della comunicazione.

Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente nel piano degli studi con almeno un insegnamento.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione di queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi, per la lingua inglese, del centro linguistico interfacoltà o di altre strutture idonee.

Art. 71 (*Anno professionale*). — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti, per un'attività didattica di almeno 350 ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligati e devono essere scelti nel seguente elenco:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione: diritto e deontologia delle professioni comunicative;

2) storia del giornalismo; storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti organizzati dalla struttura didattica competente, che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

1) geografia umana;

2) statistica sociale;

3) storia delle relazioni internazionali;

4) retorica e stilistica;

5) semiotica;

6) storia dela scienza;

7) storia della scienza e della tecnica;

8) tecniche dell'intervista;

9) sociologia delle comunicazioni di massa;

10) sociologia delle relazioni internazionali;

11) estetica;

12) letterature comparate.

Art. 72 (*Pratica giornalistica*). — Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di

servizi giornalistici che svolgano attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 73 *(Esame di diploma)*. — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico «esame finale di diploma» consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 74 *(Raccordo con i corsi di larea)*. — Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori — purché con identica denominazione o strettamente affini — del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 settembre 1992

Il rettore

92A6006

UNIVERSITÀ DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1993, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Visto il proprio decreto n. 554 del 26 marzo 1992, con il quale sono state recepite le modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 giugno 1991, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 settembre 1992 prot. n. 4485, con il quale si autorizza l'emissione del decreto rettorale di modifica statutaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dagli articoli 48 e 49 dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere è eliminata la dizione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 settembre 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A6005

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 394 e con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, ed in particolare l'istituto di clinica neurologica - cattedra di psichiatria.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatrica;
e) psico-biologica.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia ad indirizzo farmacologico.

b) Psichiatria clinica:
clinica psichiatrica;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia ad indirizzo psichiatrico;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatrica:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia ad indirizzo farmacologico	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia ad indirizzo psichiatrico	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

clinica psichiatrica	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	200

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

clinica psichiatrica	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	30

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	ore	150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) reparto di degenza presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari;

2) reparto di degenza presso la clinica neurologica dell'Università di Sassari;

3) reparto di degenza presso il primo servizio di psichiatria dell'USL n. 1 di Sassari;

4) reparto di degenza presso il secondo servizio di psichiatria dell'USL n. 1 di Sassari;

5) divisione di neurologia dell'USL n. 5 di Ozieri;

6) servizio ambulatoriale presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari;

7) laboratorio di psicofarmacologia presso la divisione di endocrinologia dell'Università di Sassari;

8) laboratorio di neuroradiologia della clinica neurologica dell'Università di Sassari;

9) laboratorio di psicometria presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari;

10) sala di psicoterapia di gruppo presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari;

11) sala per ergoterapia presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari;

12) sala per terapia familiare presso la clinica psichiatrica dell'Università di Sassari.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce totalmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami iniziali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A6008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di referendum popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 dicembre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, comma primo, lettera *a)* limitatamente alla lettera "*a)*", alle parole "aderenti alle confederazioni maggiormente" e alle parole "sul piano nazionale", nonché lettera *b)*: *b)* "delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Direzione nazionale Rifondazione comunista, via Barberini, 11 - 00187 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 dicembre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, comma primo, limitatamente alle parole: ", nell'ambito", nonché delle lettere *a)* e *b)*:

"*a)* delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Direzione nazionale Rifondazione comunista, via Barberini, 11 - 00187 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 dicembre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venticinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970. "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alla parte contenuta nell'art. 19, comma 1, e precisamente le parole:

"nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva".?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sindacato dei lavoratori autorganizzati nazionale, via Oslavia, 34 - Sesto San Giovanni.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 dicembre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970, comma primo, lettera *a)*: "*a)* delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;», nonché lettera *b)* limitatamente alla lettera "*b)*", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Direzione nazionale Rifondazione comunista, via Barberini, 11 - 00187 Roma.

92A6056

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 21 dicembre 1992

Dollaro USA	1408,06
ECU	1756,84
Marco tedesco	899,37
Franco francese	263,21
Lira sterlina	2204,32
Fiorino olandese	799,76
Franco belga	43,73
Peseta spagnola	12,642
Corona danese	233,01
Lira irlandese	2380,89
Dracma greca	6,762
Escudo portoghese	9,976
Dollaro canadese	1107,57
Yen giapponese	11,438
Franco svizzero	996,86
Scellino austriaco	127,82
Corona norvegese	208,91
Corona svedese	203,02
Marco finlandese	274,69
Dollaro australiano	974,66

92A6061

N. 238

Media dei titoli del 3 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,200
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,900
» » » 21- 4-1987/94	90,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,800
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,550
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,900
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,350
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,475
» » » » 1- 6-1988/93	101,225
» » » » 18- 6-1986/93	99,325
» » » » 1- 7-1988/93	100,650
» » » » 17- 7-1986/93	99,475
» » » » 1- 8-1988/93	100,200
» » » » 19- 8-1986/93	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,675
» » » » 1-10-1988/93	100,125
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	101,675
» » » » 18-11-1987/93	101,450
» » » » 19-12-1986/93	102 —
» » » » 1- 1-1989/94	99,975
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,650
» » » » 15- 3-1989/94	99,525
» » » » 1- 4-1989/94	99,550
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,775
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	99,300
» » » » 1- 2-1985/95	98,525
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 3-1990/95	97,850
» » » » 1- 4-1985/95	95,150
» » » » 1- 5-1985/95	95 —
» » » » 1- 5-1990/95	98,525
» » » » 1- 6-1985/95	94,825
» » » » 1- 7-1985/95	95,825
» » » » 1- 7-1990/95	98,650
» » » » 1- 8-1985/95	95,600
» » » » 1- 9-1985/95	96,200
» » » » 1- 9-1990/95	97,425
» » » » 1-10-1985/95	97 —
» » » » 1-10-1990/95	97,450
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1990/95	98,650
» » » » 1-12-1985/95	100,300
» » » » 1-12-1990/95	99,475
» » » » 1- 1-1986/96	98,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,025
» » » » 1- 1-1991/96	98,475
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 2-1991/96	97,850
» » » » 1- 3-1986/96	95,925
» » » » 1- 4-1986/96	94,900
» » » » 1- 5-1986/96	94,475
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	95 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	95 —
» » » »		1- 9-1986/96	94,850
» » » »		1-10-1986/96	96,175
» » » »		1-11-1986/96	98 —
» » » »		1-12-1986/96	99,875
» » » »		1- 1-1987/97	97,350
» » » »		1- 2-1987/97	95,300
» » » »		18- 2-1987/97	95,050
» » » »		1- 3-1987/97	94,850
» » » »		1- 4-1987/97	94,800
» » » »		1- 5-1987/97	94,400
» » » »		1- 6-1987/97	94,100
» » » »		1- 7-1987/97	94,725
» » » »		1- 8-1987/97	94,625
» » » »		1- 9-1987/97	96,400
» » » »		1- 3-1991/98	94,675
» » » »		1- 4-1991/98	95,375
» » » »		1- 5-1991/98	95,725
» » » »		1- 6-1991/98	96,350
» » » »		1- 7-1991/98	96,275
» » » »		1- 8-1991/98	94,250
» » » »		1- 9-1991/98	94,400
» » » »		1-10-1991/98	94,600
» » » »		1-11-1991/98	95,800
» » » »		1-12-1991/98	96,450
» » » »		1- 1-1992/99	95,225
» » » »		1- 2-1992/99	94,250
» » » »		1- 3-1992/99	94,550
» » » »		1- 4-1992/99	94,600
» » » »		1- 5-1992/99	95,350
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,425
» » »	12,50%	1-10-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993	98,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,225
» » »	12,50%	17-11-1993	98,725
» » »	12,50%	1-12-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,100
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,700
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	95,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,850
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,275
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,200
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	93,925
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,925
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,450
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,750
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,575
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,150
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	92,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	95,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,700
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,050
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,60%	22- 2-1985/93	98,975
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,500
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98,375
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98,300
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	99,900
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	99,150
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99,500
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	98,875
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98,400
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	97,850
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97,750
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99,150
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	95,550
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99 —
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	99,850
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	103,350
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103,250
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	101,075
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	103,450
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	98,950
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	101,200
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	105,250
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	103,300
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	101,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M03122

N. 239

Media dei titoli del 4 dicembre 1992

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,925
» » » 21- 4-1987/94	90,675
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,525
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,675
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,425
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	93,225
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,525
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98.100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,375
» » » » 1- 6-1988/93	101,075
» » » » 18- 6-1986/93	99,525
» » » » 1- 7-1988/93	100.650
» » » » 17- 7-1986/93	99,600
» » » » 1- 8-1988/93	100,050
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,650
» » » » 1-10-1988/93	100,225
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	100,425
» » » » 18-11-1987/93	101,225
» » » » 19-12-1986/93	102,050
» » » » 1- 1-1989/94	99,950
» » » » 1- 2-1989/94	99,625
» » » » 1- 3-1989/94	99,675
» » » » 15- 3-1989/94	99,425
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,850
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	99,300
» » » » 1- 2-1985/95	98,400
» » » » 1- 3-1985/95	95,700
» » » » 1- 3-1990/95	97,725
» » » » 1- 4-1985/95	95,050
» » » » 1- 5-1985/95	94,875
» » » » 1- 5-1990/95	98.550
» » » » 1- 6-1985/95	94,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,775
» » » » 1- 7-1990/95	98,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,550
» » » » 1- 9-1985/95	95,850
» » » » 1- 9-1990/95	97,425
» » » » 1-10-1985/95	96,875
» » » » 1-10-1990/95	97,325
» » » » 1-11-1985/95	99,300
» » » » 1-11-1990/95	98,450
» » » » 1-12-1985/95	100,375
» » » » 1-12-1990/95	99,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	98.350
» » » » 1- 2-1986/96	97,650
» » » » 1- 2-1991/96	95,900
» » » » 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,875
» » » » 1- 5-1986/96	94,175
» » » » 1- 6-1986/96	95 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	94,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,900
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,125
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,125
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	94,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	94,525
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,325
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,400
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,550
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,350
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,125
»	»	»	»	1- 8-1991/98	93,925
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94,100
»	»	»	»	1-10-1991/98	94,450
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,500
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,600
»	»	»	»	1- 1-1992/99	95,450
»	»	»	»	1- 2-1992/99	94,100
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,125
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,300
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,350
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,975
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	96,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	93,850
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	93,875
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	93,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,575
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,375
	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,525
	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	95,500
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	95,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93,425
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92,800
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	95,550
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,450
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	93,050
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	93 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,425
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,825
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,150
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,900
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,450
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,200
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100,100
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M04122

N. 240

Media dei titoli del 7 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,875
» » » 21- 4-1987/94	90,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,127
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,525
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,775
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,625
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,500
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,150
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,275
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,875
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,525
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,900
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,300
» » » » 1- 6-1988/93	101,075
» » » » 18- 6-1986/93	99,125
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	99,450
» » » » 1- 8-1988/93	100,100
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,650
» » » » 1-10-1988/93	100,175
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,325
» » » » 18-11-1987/93	101,475
» » » » 19-12-1986/93	102,350
» » » » 1- 1-1989/94	99,950
» » » » 1- 2-1989/94	99,675
» » » » 1- 3-1989/94	99,625
» » » » 15- 3-1989/94	99,400
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	98,825
» » » » 1- 1-1990/95	99,225
» » » » 1- 2-1985/95	98,450
» » » » 1- 3-1985/95	95,725
» » » » 1- 3-1990/95	97,750
» » » » 1- 4-1985/95	95,050
» » » » 1- 5-1985/95	94,950
» » » » 1- 5-1990/95	98,550
» » » » 1- 6-1985/95	94,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,725
» » » » 1- 7-1990/95	98,525
» » » » 1- 8-1985/95	98,500
» » » » 1- 9-1985/95	95,875
» » » » 1- 9-1990/95	97,500
» » » » 1-10-1985/95	96,875
» » » » 1-10-1990/95	97,425
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1990/95	98,450
» » » » 1-12-1985/95	100,375
» » » » 1-12-1990/95	99,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,900
» » » » 1- 1-1991/96	98,375
» » » » 1- 2-1986/96	97,700
» » » » 1- 2-1991/96	97,700
» » » » 1- 3-1986/96	95,950
» » » » 1- 4-1986/96	94,850
» » » » 1- 5-1986/96	94,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,200
» » » » 1- 7-1986/96	95,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind.			1- 8-1986/96	94,725
»	»			1- 9-1986/96	94,725
»	»			1-10-1986/96	95,800
»	»			1-11-1986/96	98 —
»	»			1-12-1986/96	100,175
»	»			1- 1-1987/97	97,300
»	»			1- 2-1987/97	95,200
»	»			18- 2-1987/97	94,825
»	»			1- 3-1987/97	94,450
»	»			1- 4-1987/97	94,175
»	»			1- 5-1987/97	93,950
»	»			1- 6-1987/97	94,250
»	»			1- 7-1987/97	94,650
»	»			1- 8-1987/97	94,375
»	»			1- 9-1987/97	96,250
»	»			1- 3-1991/98	94,750
»	»			1- 4-1991/98	94,600
»	»			1- 5-1991/98	95,525
»	»			1- 6-1991/98	96,600
»	»			1- 7-1991/98	95,800
»	»			1- 8-1991/98	94,200
»	»			1- 9-1991/98	94,550
»	»			1-10-1991/98	94,200
»	»			1-11-1991/98	95,325
»	»			1-12-1991/98	96,700
»	»			1- 1-1992/99	95,300
»	»			1- 2-1992/99	94,150
»	»			1- 3-1992/99	94,100
»	»			1- 4-1992/99	94,175
»	»			1- 5-1992/99	95
Buoni Tesoro	Pol.	12,50%		1- 2-1993	99,675
»	»	12,50%		1- 7-1993	98,950
»	»	12,50%		1- 8-1993	98,775
»	»	12,50%		1- 9-1993	98,350
»	»	12,50%		1-10-1993	98,400
»	»	12,50%		1-11-1993	98,400
»	»	12,50%		1-11-1993 Q	98,200
»	»	12,50%		17-11-1993	98,725
»	»	12,50%		1-12-1993	98,525
»	»	12,50%		1- 1-1989/94	98,250
»	»	12,50%		1- 1-1990/94	98,250
»	»	12,50%		1- 2-1990/94	98,200
»	»	12,50%		1- 3-1990/94	98,075
»	»	12,50%		1- 5-1990/94	98,050
»	»	12,50%		1- 6-1990/94	97,925
»	»	12,50%		1- 7-1990/94	97,950
Buoni Tesoro	Pol.	12,50%		1- 9-1990/94	97,750
»	»	12,50%		1-11-1990/94	98 —
»	»	12,50%		1- 1-1991/96	96,200
»	»	12,50%		1- 3-1991/96	95,850
»	»	12,00%		1- 6-1991/96	94,400
»	»	12,50%		1- 9-1991/96	93,750
»	»	12,00%		1-11-1991/96	94,150
»	»	12,00%		1- 1-1992/97	93,750
»	»	12,00%		1- 5-1992/97	94,025
»	»	12,50%		1- 6-1990/97	96,400
»	»	12,50%		16- 6-1990/97	95,375
»	»	12,50%		1-11-1990/97	95 —
»	»	12,50%		1- 1-1991/98	95,300
»	»	12,50%		19- 3-1991/98	95,500
»	»	12,00%		20- 6-1991/98	93,200
»	»	12,50%		18- 9-1991/98	92,750
»	»	12,00%		17- 1-1992/99	92,875
»	»	12,50%		1- 3-1991/2001	95,525
»	»	12,00%		1- 6-1991/2001	93,475
»	»	12,00%		1- 9-1991/2001	93 —
»	»	12,00%		1- 1-1992/2002	92,850
»	»	12,00%		1- 5-1992/2002	92,950
Certificati credito Tesoro	E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%		99,150
»	»	15- 4-1985/93	9,75%		99,500
»	»	22- 7-1985/93	9,00%		98,450
»	»	25- 7-1988/93	8,75%		98,650
»	»	28- 9-1988/93	8,75%		99,500
»	»	26-10-1988/93	8,65%		99,050
»	»	22-11-1985/93	8,75%		99,375
»	»	28-11-1988/93	8,50%		98,500
»	»	28-12-1988/93	8,75%		97,700
»	»	21- 2-1986/94	8,75%		97,800
»	»	25- 3-1987/94	7,75%		97,400
»	»	19- 4-1989/94	9,90%		99,350
»	»	26- 5-1986/94	6,90%		95,550
»	»	26- 7-1989/94	9,65%		98,950
»	»	30- 8-1989/94	9,65%		99,750
»	»	26-10-1989/94	10,15%		100,800
»	»	22-11-1989/94	10,70%		103,300
»	»	24- 1-1990/95	11,15%		103,950
»	»	27- 3-1990/95	12,00%		103,500
»	»	24- 5-1989/95	9,90%		100,400
»	»	29- 5-1990/95	11,50%		103 —
»	»	26- 9-1990/95	11,90%		102,475
»	»	16- 7-1991/96	11,00%		100,050
»	»	22-11-1991/96	10,60%		102,450

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M07122

N. 241

Media dei titoli del 9 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,800
» » » 21- 4-1987/94	90,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	96,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,850
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,350
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,400
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,900
» » » » 1- 4-1988/93	100,050
» » » » 1- 5-1988/93	100,300
» » » » 1- 6-1988/93	101,075
» » » » 18- 6-1986/93	99 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	99,300
» » » » 1- 8-1988/93	100,100
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,675
» » » » 1-10-1988/93	100,050
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,325
» » » » 18-11-1987/93	101,475
» » » » 19-12-1986/93	102,500
» » » » 1- 1-1989/94	99,950
» » » » 1- 2-1989/94	99,750
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,400
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,800
» » » » 1-11-1989/94	99,825
» » » » 1- 1-1990/95	99,100
» » » » 1- 2-1985/95	98,450
» » » » 1- 3-1985/95	95,800
» » » » 1- 3-1990/95	97,650
» » » » 1- 4-1985/95	95,050
» » » » 1- 5-1985/95	94,850
» » » » 1- 5-1990/95	98,550
» » » » 1- 6-1985/95	94,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,725
» » » » 1- 7-1990/95	98,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,350
» » » » 1- 9-1985/95	95,875
» » » » 1- 9-1990/95	97,500
» » » » 1-10-1985/95	96,875
» » » » 1-10-1990/95	97,425
» » » » 1-11-1985/95	99,400
» » » » 1-11-1990/95	98,450
» » » » 1-12-1985/95	100,375
» » » » 1-12-1990/95	99,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,675
» » » » 1- 1-1991/96	99,450
» » » » 1- 2-1986/96	97,750
» » » » 1- 2-1991/96	97,650
» » » » 1- 3-1986/96	95,950
» » » » 1- 4-1986/96	94,800
» » » » 1- 5-1986/96	94,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,300
» » » » 1- 7-1986/96	95,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	94,800
» » » »		1- 9-1986/96	94,725
» » » »		1-10-1986/96	95,800
» » » »		1-11-1986/96	98,050
» » » »		1-12-1986/96	100,450
» » » »		1- 1-1987/97	97,200
» » » »		1- 2-1987/97	95,200
» » » »		18- 2-1987/97	94,825
» » » »		1- 3-1987/97	94,350
» » » »		1- 4-1987/97	94,050
» » » »		1- 5-1987/97	93,975
» » » »		1- 6-1987/97	94,100
» » » »		1- 7-1987/97	94,550
» » » »		1- 8-1987/97	94,250
» » » »		1- 9-1987/97	96,250
» » » »		1- 3-1991/98	94,600
» » » »		1- 4-1991/98	94,750
» » » »		1- 5-1991/98	95,525
» » » »		1- 6-1991/98	96,700
» » » »		1- 7-1991/98	95,525
» » » »		1- 8-1991/98	94,300
» » » »		1- 9-1991/98	94,900
» » » »		1-10-1991/98	94,100
» » » »		1-11-1991/98	95,250
» » » »		1-12-1991/98	96,700
» » » »		1- 1-1992/99	95,150
» » » »		1- 2-1992/99	94,150
» » » »		1- 3-1992/99	94,100
» » » »		1- 4-1992/99	94,175
» » » »		1- 5-1992/99	94,850
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,350
» » »	12,50%	1-10-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,200
» » »	12,50%	17-11-1993	98,900
» » »	12,50%	1-12-1993	98,525
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,950
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	95,850
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,300
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	93,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	93,650
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94,025
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	94,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,200
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,600
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,050
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	92,750
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	92,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	95,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,550
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	92,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	92,700
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	92,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	98,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,250
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	102,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,925
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	106,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,725
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	100,050
» » » »	22-11-1991/96	10.60%	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M09122

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 dicembre 1992, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 dicembre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1993 è di L. 96,58, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1993 è di L. 93,18 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1993 è di L. 86,90, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A6062

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
storia delle religioni.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

diritto bancario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A6036

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

sociologia;
statistica economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A6037

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Cooperativa agricola raccolta latte - S. Lorenzo - Soc. coop. a r.l.», in S. Lorenzo Isontino, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 6305 datata 19 novembre 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola raccolta latte - S. Lorenzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Lorenzo Isontino, costituita l'11 luglio 1974 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore il geom. Marcello Zamolo, residente in Gorizia, via Monferrato, 23.

92A6012

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 6306 datata 19 novembre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori della «Cooperativa agricola dei servizi di consumo "Fossalon" a r.l.», con sede in Fossalon-Grado, costituita il 10 febbraio 1949 per rogito notaio dott. Nicolò Quarantotto di Cervignano ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 giugno 1993 il dottor Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 6307 datata 19 novembre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. edilizia Primavera Palmanova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, ed ha disposto la gestione commissariale della società fino al 30 giugno 1993, nominando commissario governativo il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Reti, 4, e vice commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

Con deliberazione n. 6309 datata 19 novembre 1992, la giunta regionale ha nominato il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, liquidatore della «Cooperativa edilizia Primavera di Gonars - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano, in sostituzione del dott. Giovanni Marsilio, residente in Udine, via Torino n. 90/4.

92A6013

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 9 2 *

L. 1.200